

Prot. N. 183/2021

Roma, 4 settembre 2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sottosegretario allo Sport

Valentina Vezzali

e-mail: [lavorosportivo@governo.it](mailto:lavorosportivo@governo.it)

**Oggetto: Consultazione pubblica Dlgs 36/2021 – Lavoro sportivo**

In relazione al procedimento in oggetto, lo scrivente Ente di Promozione Sportiva si propone per rilasciare il proprio contributo di lavoro.

Muovendo dalla premessa che la nostra visione di sport aderisce ai principi e obiettivi previsti dall'art. 3 del Decreto Legislativo in esame e considerando l'importanza che riveste la materia trattata per lo sviluppo socio-culturale del nostro Paese, evidenziamo la necessità di apportare alcune modifiche al testo al fine di liberarne le insite potenzialità.

La funzione sociale dello sport è ormai universalmente riconosciuta e declamata; è noto a tutti che rappresenta uno dei più potenti e veloci veicoli di trasmissione di valori fondamentali quali la cittadinanza attiva, la tutela della salute, l'inclusione sociale e tanti altri elementi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della nostra società in generale.

L'Unione Sportiva Acli, per la sua natura e la sua storia, è un movimento sportivo con una spiccata vocazione di sport sociale, pur mantenendo fermi i pilastri fondanti della pratica sportiva: competizione, formazione, didattica.

Questa particolare assonanza con i temi sociali e più propriamente legati a valori di crescita sociale, ci ha portato ad assumere una configurazione particolare nel panorama degli Organismi Sportivi: siamo Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale.

In ordine generale occorre evidenziare il pregio di avere previsto una serie di prescrizioni che hanno tenuto conto della mutata considerazione del ruolo dei diversi attori del mondo dello sport.

Lo sport paralimpico, con atleti paralimpici che sono divenuti modelli di notorietà diffusa. Lo sport femminile, che ha assunto una sempre maggiore importanza mediatica. I lavoratori sportivi

“dilettanti” che, in molti casi, percepiscono compensi al di fuori delle minime tutele previdenziali e assicurative.

Il decreto legislativo in commento prevede l’accesso al mondo del lavoro sportivo alle donne, ai diversamente abili ed ai lavoratori sportivi “dilettanti” e ha esteso a tutti i lavoratori sportivi le tutele previdenziali e assicurative già esistenti per i lavoratori dipendenti nei settori sportivi professionistici (art. 34 e 35).

Di contro, però, la professionalizzazione di figure dell’ordinamento sportivo tra loro profondamente diverse (atleti, arbitri, istruttori, preparatori atletici, allenatori), indipendentemente dal tipo e dal livello di attività sportiva svolta, non ha tenuto conto delle specificità e dei rapporti che si sviluppano negli organismi associativi che costituiscono il c.d. sport di base, fondati prevalentemente sull’associazionismo e sul volontariato, delle differenze che intercorrono tra i premi, le indennità di trasferta o i rimborsi spese di volta in volta previsti nei vari tipi di sport, nonché dei confini, spesso labili, che contraddistinguono lo sport professionistico, sia esso professionismo di fatto o di diritto, da quello dilettantistico e quello dilettantistico da quello amatoriale.

Pur condividendo la necessità di apportare adeguate tutele al comparto dei lavoratori sportivi, e quindi la prescrizione di indirizzo che il testo normativo indica, non possiamo non rilevare le possibili aree di criticità connesse principalmente alle difficoltà gestionali e interpretative che potrebbero insorgere.

Vi è il fondato timore che l'impostazione normativa possa favorire il fiorire di contestazioni e contenziosi in materia lavoristica, a partire dal carattere residuale assegnato alla possibilità di erogare i compensi ex art. 67 comma 1 lett “m” del TUIR; una parte di essi (premi e compensi) è legata a un carattere di occasionalità “*in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive*”, mentre per un’altra parte (indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari) si pone il solo limite reddituale dell’art. 69 comma 2 del TUIR. La dicotomia tra tipologia di prestazioni e la mancanza di univoche indicazioni circa la relazione tra lavoro sportivo (art. 25) e prestazioni sportive amatoriali (art. 29) alimentano tali preoccupazioni.

Il sistema sportivo viene così gravato di insostenibile onerosità finanziaria e adempimenti che sono obiettivamente inconferenti e certamente non tipici dell'organizzazione volontaristica che da sempre caratterizza lo sport dilettantistico.

Difficile anche immaginare un presidente di Associazione o Società dilettantistica che intenda assumersi tutte le responsabilità datoriali, e i conseguenti adempimenti, di fronte a una norma che gli impone di ricondurre le prestazioni atletiche al lavoro subordinato.

Relativamente all’articolo 29 (Prestazioni sportive amatoriali), si propone di modificare la rubrica in “Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo”

Si ritiene necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e dalle figure funzionali all’organizzazione delle manifestazioni sportive (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il "lavoratore sportivo" disciplinato dall'art. 25 e i percettori di "premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari", nell'esercizio di prestazioni sportive amatoriali. L'elemento da prendere in considerazione, sicuramente soggetto a diverse considerazioni ma di più diretta e chiara applicazione, potrebbe essere il limite reddituale di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/86 e non l'occasionalità (cassare dal testo attuale) della prestazione (modifiche al comma 2).

Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

#### Comma 1. Testo attuale

*"Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti."*

#### Modifica proposta

*"Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **tesserati** amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della **organizzazione delle manifestazioni sportive.**"*

## Comma 2

Le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- ✓ eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- ✓ eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- ✓ eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere "in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive": ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e tesserati amatori che svolgono attività tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- ✓ sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione "prestazioni di natura lavorativa";
- ✓ affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

## Testo attuale

*"Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo."*

## Modifica proposta

*"Per tali **collaborazioni** sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, **per l'importo che eccede tale soglia.**"*

## Comma 3

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

Testo attuale

*“Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

Modifica proposta

*“Le **collaborazioni** sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il **tesserato** è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

Comma 4

Stante la distinzione della figura dell’amatore da quella del volontario, diviene necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario.

Testo attuale

*“Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

Modifica proposta

*“4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

*“5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

Sperando di aver fatto cosa utile, rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente Nazionale

(Damiano Lembo)  
